# RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE ITER PREVISTO



## **CONSIGLIO CAMERALE**

-	<ul> <li>Numero delle imprese.</li> <li>Indice di occupazione.</li> <li>Valore aggiunto.</li> <li>Diritto annuale effettivamente versato.</li> </ul>	
Numero dei consiglieri	Da 80.001 imprese: <b>30</b> consiglieri, a cui dovranno essere aggiunti i tre consiglieri in rappresentanza dei lavoratori, dei consumatori e dei liberi professionisti.	
Giunta	La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a <b>7</b> (art. 14 Dlvo n. 219/2016).	

#### **16 febbraio 2018**

- Adozione decreto di approvazione del Piano di riorganizzazione del Sistema camerale.
- Invio del decreto agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Nomina Commissario ad acta scelto tra i Segretari Generali delle CCIAA accorpate (all. B del decreto, nominata dott.ssa Maria Lucia Pilutti).

1 marzo 2018	Adozione, da parte del MISE, del decreto direttoriale con i dati economici aggregati relativi alla costituenda Camera di Commercio di Pordenone - Udine.	
Avvio procedure entro e non oltre il 1 marzo 2018	<ul> <li>Avvio della procedure ex art. 2, comma 1, D.M. 156/2011 - Responsabile del procedimento è il Commissario ad acta.</li> </ul>	
	◆ Adozione, tramite determinazione da parte del Commissario ad acta della norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580/1993.	
	Pubblicazione avviso sull'albo camerale on line e sui siti web.	
	Comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.	
entro e non oltre 40 giorni (dall'avvio delle procedure)	Termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 da parte delle organizzazioni e delle associazioni.	
	NB: farà fede la data e ora di ricezione a pena di esclusione dal procedimento.	

Entro i successivi 10 gg (dalla richiesta a pena di irricevibilità)	Termine per la risposta, da parte delle organizzazioni e associazioni, alle eventuali richieste del Commissario ad acta di integrare la documentazione irregolare presentata (art. 5, comma 1, D.M. 156/2011).	
entro i successivi 30 gg (dalla presentazione dei dati da parte delle Associazioni)	Il Commissario ad acta fa pervenire al Presidente della Giunta Regionale (art. 5, comma 3, D.M. 156/2011):	
entro i successivi 30 gg (dalla ricezione della documentazione da parte della Regione)	Determinazione da parte del Presidente della Giunta Regionale delle organizzazioni designanti (imprenditoriali, sindacali, dei	

9, comma 1, D.M.156/2011).

entro i successivi 30 gg. (dalla notifica regionale alle Associazioni di categoria del grado di rappresentatività spettante a ciascuna)	Trasmissione al Presidente della Giunta Regionale, da parte delle organizzazioni designanti, dei nominativi e della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti personali (di cui all'art. 13, L. 580/93) unitamente alla dichiarazione di disponibilità a far parte del Consiglio e dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla legge (art. 10 D.M. 156/2011).
	NB.: necessario assicurare il rispetto delle pari opportunità
	Decreto di nomina dei consiglieri da parte del Presidente della Giunta Regionale.
	Notifica a tutte le organizzazioni interessate, alla Camera di Commercio e al MISE dell'adozione del decreto regionale. Il decreto di nomina è pubblicato sul BUR.
	Fissazione della data di insediamento del Consiglio (con all'ordine del giorno la nomina del Presidente).

## I COMPITI DEL COMMISSARIO AD ACTA

Con il decreto 16 febbraio 2018 la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, è stata nominata Commissario ad acta per la nuova Camera di Commercio di Pordenone - Udine. Con comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 5538 del 1 marzo 2018 la dott.ssa Pilutti ha accettato l'incarico, impegnandosi all'avvio tempestivo delle procedure come disposto dal decreto in parola.

I compiti del Commissario ad acta sono i seguenti:

- adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio della Camera;
- avviare le procedure di costituzione del consiglio e svolgimento di tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione della Camera stessa;
- richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova Camera, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

## ORGANIZZAZIONI AMMESSE ALLE PROCEDURE

Le **organizzazioni imprenditoriali (art. 2 D.M. <u>156/2011</u>)** rappresentative delle imprese che intendono partecipare alla procedura devono, in alternativa:

- svolgere attività a livello provinciale con adesione ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;
- ovvero operare nella circoscrizione da almeno 3 (tre) anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura.

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori (art. 3 DM 156/2011) sono ammesse se presentano congiuntamente queste caratteristiche:

- se sono organizzazioni di livello provinciale, ossia presenti nella provincia con strutture e servizi;
- se operano nella provincia da almeno 3 (tre) anni prima della pubblicazione dell'avviso.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE

Le organizzazioni imprenditoriali (art. 2, comma 2, D.M. 156/2011) presentano la loro candidatura attraverso un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A al D.M.156/2011 e sottoscritta dal legale rappresentante.

L'allegato A va presentato distintamente per ciascun settore a cui l'organizzazione intende concorrere, con l'eventuale integrazione della rappresentanza delle piccole imprese.

Nello specifico nell'allegato A vanno indicati:

- 1. finalità statutarie di rappresentanza delle imprese;
- 2. e 3. articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte;
- 4. numero delle imprese iscritte al 31/12/2017;
- 5. per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
- 6. numero occupati alla data del 31/12/2017;
- 7. operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL.

Allegare copia statuto e atto costitutivo.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE ALLEGATO A

Dichiarazione del numero delle imprese al 31/12/2017.

- Per numero delle imprese si intende il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione e denunciate alla Camera di Commercio art. 1, comma 1, lettera e), D.M. 155/2011. Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese.
- Le imprese devono essere iscritte a norma dello statuto e nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale (intera) di adesione all'organizzazione.

#### **Settore Cooperazione.**

Per il settore delle società in forma cooperativa, le Organizzazioni imprenditoriali devono indicare anche il **numero dei soci aderenti alle stesse**, in quanto previsto quale criterio per determinare l'indice di rappresentatività.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE ALLEGATO B - ELENCO ISCRITTI

Sempre con dichiarazione sostitutiva (art. 2, comma 4, D.M. 156/2011) va inoltre prodotto l'**elenco delle imprese associate** (di cui <u>allegato B</u> del decreto):

Gli elenchi devono essere presentati:

- sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- sottoscritta dal legale rappresentante;
- su supporto digitale (CD);
- in duplice copia ossia:
  - 1. (un cd) su foglio elettronico (formato csv comma separated value oppure campi separati da delimitatore, come richiesto da Infocamere);
  - (un cd) in formato PDF/A.
- entrambi i file sottoscritti con firma digitale.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE ALLEGATO B - CODICE ATECO

Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO, possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del DM 156/2011?

**NO**. Il codice ATECO dell'imprese è uno degli elementi che devono essere forniti dall'Associazione di categoria all'interno del modello B, allegato al DM n. 156/2011 e serve all'ente camerale al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Le imprese devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

SETTORI ECONOMICI	CODICI ATECO 2007	IMPRESE
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B,C,D,E,F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Cooperative	A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Turismo	I	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	Н	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64, K65, K661, K662, K663	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Servizi alle Imprese	J,L,M,N	Tutte (anche artigiane e cooperative)

### INDIVIDUAZIONE SETTORI ECONOMICI

#### Si ricorda che:

Le imprese sono incluse nei diversi settori sulla base del **CODICE ATECO 2007** con il quale sono iscritte al Registro delle Imprese.

Le **imprese artigiane** vengono individuate in base al fatto di essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 e annotate nella sezione speciale del R.I.

#### Si precisa inoltre che:

- a) le imprese artigiane svolgenti attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore dell'Artigianato;
- b) le Cooperative svolgenti attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all'assegnazione del seggio fissato per il settore della Cooperazione.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE ALLEGATO B - UNITÀ LOCALI

Conteggio unità locali: l'organizzazione potrà dichiarare, ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel REA nella circoscrizione territoriale, comprensivo delle unità locali appartenenti all'impresa stessa e iscritte nella circoscrizione

#### Pertanto:

- l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato B sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella circoscrizione di riferimento;
- 2) l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato B le unità locali ubicate nella circoscrizione di riferimento, anche se di imprese aventi **sedi in altra circoscrizione**.

Condizione per i punti 1. e 2. è l'assolvimento degli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria a norma di statuto.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE ALLEGATO B - UNITÀ LOCALI

#### Impresa avente sede legale e U.L. esercitanti attività promiscua

Nel caso di imprese che svolgono attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alla U.L., sarà l'organizzazione di categoria a **scegliere** di concorrere per i diversi **settori** utilizzando la sede legale e/o le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali operano, così come risultanti dai relativi CODICI ATECO 2007 e non in maniera difforme da tali codici.

Si ricorda che in ogni caso **NON** è possibile utilizzare la stessa sede legale/U.L. per partecipare all'assegnazione di seggi diversi da parte di una stessa organizzazione > **divieto di duplicazioni.** 

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE ALLEGATO B - ELENCO ISCRITTI

Gli elenchi delle imprese associate possono essere consegnati e/o trasmessi:

- mediante consegna a mano, previo appuntamento con la Segreteria;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal proposito si ricorda che farà fede la data del protocollo in ARRIVO).

Due sono le modalità di presentazione

- in busta chiusa sigillata recante la dicitura "Allegato B" contenente:
  - un supporto digitale non riscrivibile contente l'allegato B in formato foglio elettronico CSV;
  - un supporto digitale non riscrivibile contente copia dell'allegato B in formato PDF/A.

#### **Oppure**

 su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

### IL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Indica il numero complessivo degli addetti - anche per frazione d'anno - delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, così ripartite:

- titolari e soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera;
- familiari coadiuvanti;
- dipendenti.

Tra i **dipendenti** sono da ricomprendere anche i soggetti responsabili della gestione dell'impresa ed in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nel libro paga, gli associati in partecipazione e gli studenti che partecipano al processo produttivo.

#### Sono invece, esclusi:

- a) soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) lavoratori interinali;
- soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura;
- d) volontari.

## MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE

PICCOLE IMPRESE - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I), D.M. 156/2011

- 1) Per il settore industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati.
- 2) Per il settore commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del Registro delle Imprese.
- 3) Per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'art. 2083 cc.

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle **piccole imprese**, prevista per i **settori commercio**, **industria e agricoltura**, deve:

- fornire le relative notizie e dati distinguendo tra piccola impresa e altre imprese associate;
- integrare l'allegato A nella parte iniziale, con la specifica che si intende partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese;
- integrare l'allegato A nel punto 4), indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono piccole imprese e nel punto 6), indicando che una parte degli occupati si riferisce a quelli delle piccole imprese;
- presentare due elenchi (ciascuno in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A e firmati digitalmente): uno contenente l'elenco di tutte le imprese e uno contenente solo l'elenco delle piccole imprese (allegato B-1)

### **QUOTA ASSOCIATIVA**

## - È stabilito un valore minimo affinché possa essere considerata valida la quota di adesione annuale?

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

#### - Cosa si intende per «quota associativa di importo non meramente simbolico»?

Si deve fare riferimento alla nota del MISE n. 39517 del 7 marzo 2014, nella quale il Ministero ha evidenziato innanzitutto che le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare il pagamento della quota annuale di adesione e che - oltre alle quote inferiore ad 1 euro - si possono considerare simboliche le quote «palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazione del medesimo settore»

### **APPARENTAMENTO**

La dichiarazione di apparentamento (**art. 4** D.M. 156/2011) tra più organizzazioni va presentata, **a pena di irricevibilità**, secondo lo schema di cui <u>all'allegato E</u>, **sempre entro e non oltre 40** (**quaranta**) giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti, deve contenere l'impegno a designare unitariamente i propri rappresentanti all'interno del Consiglio camerale.

I dati relativi al grado di rappresentatività (imprese associate, occupati, diffusione delle strutture operative ecc.) vanno presentati **disgiuntamente** con le stesse modalità previste per le organizzazioni singole.

#### Scioglimento dell'apparentamento:

- Scioglimento volontario: qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art.6, c.1, lett. a).
- Scioglimento ex lege: qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6 c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa le presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c.2). Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c.3).

## PARTECIPAZIONE A PIÙ SETTORI DIVIETO DI DUPLICAZIONE

L'organizzazione imprenditoriale partecipa all'assegnazione del seggio in un **solo settore**: deve segnalare **esclusivamente** le imprese che operano in quel determinato settore. Non si possono segnalare imprese operanti in altri settori.

L'organizzazione imprenditoriale partecipa all'assegnazione del seggio in **più settori** previsti dallo statuto camerale (art. 2, comma 5, D.M. 156/2011): deve fornire notizie e dati **in modo distinto** per ciascun settore di proprio interesse. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un **unico** settore anche se svolge attività promiscua. Non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine **di evitare duplicazioni**.

## ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Sempre entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e sempre con dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori comunicano le informazioni documentate su:

- 1) la loro natura e le loro finalità;
- 2) tutti gli elementi necessari per desumere il loro grado di rappresentatività nella provincia, con riguardo:
  - a) alla loro consistenza numerica;
  - all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative;
  - c) ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.

## PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE CASI EX DECRETO 156/2011

- art. 2 comma 2: mancato rispetto del termine (40 gg dalla pubblicazione dell'avviso) per la presentazione della dichiarazione da parte delle organizzazioni e associazioni;
- art. 2 comma 3 e art. 3 comma 2: mancata presentazione, unitamente alla documentazione prescritta, degli elenchi degli associati da parte delle organizzazioni e associazioni;
- art. 4 comma 1: nel caso di apparentamento mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema allegato E.

## PROVVEDIMENTO DI IRRICEVIBILITÀ EX DECRETO 156/2011

- art. 2 comma 2 e art. 3 comma 1: nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà NON redatta secondo lo schema di cui all'allegato A per le organizzazioni imprenditoriali e secondo lo schema di cui all'allegato C per le altre associazioni;
- art. 4 comma 3: nel caso in cui le organizzazioni o le associazioni che intendono concorrere congiuntamente NON presentano i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12 della L. 580/1993;
- art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da irregolarità non sanabili, o non siano rispettati i termini, oppure non siano presentati gli elenchi.

## CASI DI IRREGOLARITÀ SANABILI EX DECRETO 156/2011

Possono essere sanate le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio:

 Quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad esempio non sia stato allegato lo statuto) il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante di regolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al di fuori dei casi sopra riportati.

## INVIO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trenta giorni dopo il termine fissato per la consegna della domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi in consiglio il Commissario ad acta invia al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco ricevuto nonché i dati sul valore aggiunto per addetto di ciascun settore con esclusione dei dati relativi alle imprese associate (allegato B) e ai lavoratori /consumatori associati (allegato D).

L'art. 10 del D.M. n. 156 del 2011 dispone che «le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri».

Il Presidente della Regione rileva la rappresentatività di ciascuna associazione nel relativo settore, sulla base della media aritmetica dei quattro parametri, applicando il metodo d'Hondt. Comunica a ciascuna associazione i seggi ad essa spettanti. Le associazioni di categoria comunicano i nomi dei designati. Il Presidente della Giunta Regionale verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge nomina con proprio decreto i Consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio camerale.

### **PER INFORMAZIONI:**

Ufficio segreteria Camera di Commercio di Udine tel. 0432/273.223-224

e mail:

commissario@ud.camcom.it

pec:

commissario@ud.legalmail.camcom.it